

COMUNE DI COSTA D ROVIGO

PROVINCIA DI ROVIGO

Parere del Revisore Unico Programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2022-2023. Modifica piano delle assunzioni anno 2021. VERBALE N. 24

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Settembre, Il Revisore Unico del Comune di Costa di Rovigo al fine di rendere concreta la collaborazione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021-2023 APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 18 DEL 12.2.2021- MODIFICA PIANTA ORGANICA E VERIFICA LIMITI DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE DELCONTO CONSUNTIVO 2020";

VERIFICATO

- che il Comune di Costa di Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 2019 è soggetto all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, fra l'altro, che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale che si calcola, ex art. 1, comma 557 quater, della citata Legge n. 296, con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- con riferimento al triennio 2020-2021-2022: ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114. e s.m.i. la capacità assunzionale "corrisponde ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente... è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente", anche con riferimento la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento, ma esclusivamente quella di ingresso e la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;
- nel triennio 2021-2023 trovano applicazione il D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ed il DPCM del 17.03.2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" attuativo dell'art. 33 del Decreto Crescita, nonché la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione, delle Finanze e dell'Interno ULM_FP_-0000974-A-08/06/2020 'Circolare sul decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione attuativo dell'art. 33. Comma 2, del Decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, precisa che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni posso-

no procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

- l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, con il quale si è precisato che “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;
- il verbale della Conferenza Unifica Stato Città Autonomie Locali della seduta del 15 ottobre, con il quale sono state date queste indicazioni per il computo della spesa delle sedi di segreteria comunale convenzionata: “Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai Comuni”;
- il Comune di Costa di Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 2019 è soggetto al rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
-

DATO ATTO

Che vi è la necessità di istituire n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile Cat. D) nell'area economica finanziaria-contabile, programmandone per il 2021 la copertura attraverso:

- Ricorso utilizzo graduatoria di altro ente o, in caso negativo,
- Indizione concorso pubblico

previo espletamento della mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis del d. lg vo 30.3.2001 n. 165, confermando la dotazione organica nel prospetto allegato all'atto GC 18/2021 per la parte non modificata.

VISTO

- che, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove si prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Rapporti Istituzionali, per quanto attiene la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448

ESPRIME



parere favorevole alla modifica del piano delle assunzioni anno 2021 come proposto.

ACCERTA

Che la deliberazione rispetta il principio del contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente.

Il Revisore Unico
Dott. Agostino Mechini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Mechini', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name of the auditor.